



Comune di
Castiglione Messer Raimondo
Provincia di Teramo

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.36 DEL 30-12-2020

COPIA

OGGETTO: Ricognizione Periodica delle Partecipazioni ex art 20 D. Lgs 19/08/2019 n. 175, come modificato dal D. Lgs 16/06/2017 n. 100. Approvazione.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:30** ed in prosieguo, in video conferenza, (giusto decreto del Presidente del Consiglio N.15 R.G. 15 del 18.11.2020), convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione.

La pubblicità della seduta e' stata garantita dal servizio Streaming.

Il Segretario Generale dà altresì atto di aver personalmente identificato con certezza i partecipanti intervenuti nelle persone di:

D'Ercole Vincenzo	P	DI VINCENZO ELODIA	P
LEONE MANUEL	P	ANDREOLI CRISTIAN	P
ALTOBELLI SAMUELE	P	LUCIANI GIAMPIETRO	A
BUFO LORENZO	P	SORGENTONE CRISTIANO	P
RAVICINI VINCENZO	P	DI BATTISTA DAVIDE	P
ALMONTI BRUNO	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), il **SEGRETARIO COMUNALE, CANDELORI FABIOLA.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig. **RAVICINI VINCENZO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;

Accertato che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art 1 comma 612 della Legge 23/12/2014 n. 190 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2017;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/12/2018, corredata di tutti gli allegati, di ricognizione periodica delle partecipate con la quale il Consiglio Comunale ha dato atto che non risultava necessario alcun adeguamento al piano deliberato;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha dato atto che non risultava necessario alcun adeguamento al piano già deliberato;

DATO ATTO, che alla data del 31/12/2019 il Comune di Castiglione Messer Raimondo risulta titolare di partecipazioni nelle seguenti Società:

- ACA SPA quota di partecipazione detenuta 1,45% - partecipazione diretta;

- Hidrowatt Abruzzo Spa quota di partecipazione detenuta 0,58% – partecipazione indiretta;

- Risorse Idriche srl - quota di partecipazione detenuta 1,45% – partecipazione indiretta -Società in liquidazione;

- Consorzio Punto Europa scarl – quota di partecipazione detenuta 1,39% - partecipazione diretta.

VISTA le schede di rilevazione allegate:

- ACA SPA quota di partecipazione detenuta 1,45% - partecipazione diretta; scheda disponibile

- Hidrowatt Abruzzo Spa quota di partecipazione detenuta 0,58% – partecipazione indiretta; scheda non disponibile

- Risorse Idriche srl - quota di partecipazione detenuta 1,45% – partecipazione indiretta -Società in liquidazione; scheda non disponibile

- Consorzio Punto Europa scarl – quota di partecipazione detenuta 1,39% - partecipazione diretta.- scheda disponibile

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000,

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione del Vicesindaco Leone;

CONSIDERATO che non si registrano interventi dei Consiglieri;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti n. 2 (Consiglieri Sorgentone e Di Battista);

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Castiglione Messer Raimondo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 come di seguito riportate;

- ACA SPA quota di partecipazione detenuta 1,45% - partecipazione diretta;
- Hidrowatt Abruzzo Spa quota di partecipazione detenuta 0,58% – partecipazione indiretta;
- Risorse Idriche srl - quota di partecipazione detenuta 1,45% – partecipazione indiretta -Società in liquidazione;
- Consorzio Punto Europa scarl – quota di partecipazione detenuta 1,39% - partecipazione diretta.

2 di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3 di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4 di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to RAVICINI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANDELORI FABIOLA

E' conforme all'originale.

Castiglione M.R., li 04-02-2021.

IL RESPONSABILE
F.to D'Ercole Vincenzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 30-12-2020.

E' stata pubblicata nell'Albo Pretorio Com/le online dal 04-02-2021 al 19-02-2021 compreso.

Castiglione M.R., li 20-02-2021.

IL RESPONSABILE
F.to D'Ercole Vincenzo
